

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1068 del 04/03/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - Ditta Reamar a Mesola - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1093 del 03/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro MARZO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 12229/2021/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società “Reamar s.r.l.” con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via Manifattura n. 11 – Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di depurazione molluschi e commercio prodotti ittici, autorizzata con atto A.U.A. n. 4245 del 30.06.2014, modificato con atto n. 1485 del 26.03.2018,

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 15.04.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Mesola ed assunta al P.G. di ARPAE il 17.04.2020 con il n. 56615, presentata al S.U.A.P. di Mesola (registrata al prot. n. 4443 del 15.04.2020) dalla Società “Reamar s.r.l.”, nella persona di Annabella Busiello in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via Manifattura n. 11, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di depurazione molluschi e commercio prodotti ittici, autorizzata con atto A.U.A. n. 4245 del 30.06.2014, modificato con atto n. 1485 del 26.03.2018, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Reamar s.r.l.” per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale scarichi idrici in pubblica fognatura autorizzata con l'AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Dato atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 4245 del 30.06.2014, modificato con atto n. 1485 del 26.03.2018:

Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- diversa individuazione del pozzetto di campionamento delle acque di lavorazione in seguito alla nuova posizione del pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia;
- spostamento del pozzetto di "troppo pieno" a servizio delle vasche di depurazione dell'acqua usata per la depurazione dei molluschi ed il lavaggio degli stessi nelle linee di confezionamento;
- corretta indicazione delle caditoie di raccolta delle acque di prima pioggia ed individuazione del pozzetto di campionamento posizionato subito dopo le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Mesola datata 01.02.2021 (assunta al P.G. di Arpae n. 15800 del 01.02.2021) con allegato il Parere del C.A.D.F. S.p.A., espresso con nota prot. n. 11597 del 26.05.2020;
- Vista nota del S.U.A.P. del Comune di Mesola datata 12.02.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 22702 del 12.02.2021) nella quale si comunica che si ritiene l'attività della Società "Reamar s.r.l." compatibile con la normativa in materia di acustica e si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;
- Considerato che gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, di seconda pioggia e meteoriche contrassegnate rispettivamente con le linee blu, nera e rossa nella planimetria allegata al presente atto non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola alla Società "Reamar s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via Manifattura n. 11, codice fiscale e P.IVA 01831340383 per la modificata dell'attività di depurazione molluschi e commercio prodotti ittici autorizzata con atto AUA n. 4245 del 30.06.2014, modificato con atto n. 1485 del 26.03.2018.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di via Manifattura a Bosco della Mesola nel Comune di Mesola è contrassegnato con una linea fucsia, posizionato tra uno scarico domestico (linea blu) ed uno di seconda pioggia (linea nera), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF, comprendente acque reflue industriali e di prima pioggia (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato).
2. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - Tlim, nel pozzetto di campionamento color fucsia posizionato prima dell'allacciamento alla pubblica fognatura.
3. Lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella di regolamento di fognatura limitatamente ai parametri solidi sospesi con limite ridotto a 200 mg/lt ed idrocarburi totali, nel pozzetto di campionamento contrassegnato col colore verde.

4. Le acque di prima pioggia devono essere convogliate in pubblica fognatura tra le 48 e le 72 ore successive all'evento meteorico.
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
6. E' vietato immettere in fognatura pubblica materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
8. Il legale Rappresentante ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati.

Si precisa inoltre che:

- Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi

momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

- L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola, l'AUA n. 4245 del 30.06.2014, modificato con atto n. 1485 del 26.03.2018.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Mesola una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società C.A.D.F. S.p.A. ed al Settore Tecnico del Comune di Mesola.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA'
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI
ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE
ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Mesola.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.